



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lanciano
Sezione 01 Unica

Il Giudice di Pace di Lanciano Dott.ssa MIRIAM AVAGNANO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 626 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: [REDACTED]
[REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. BIAGIO CAMPAGNA
[REDACTED]

E

Controparte: POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
(97103880585)
rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO : Pagamento somme

CONCLUSIONI delle PARTI: "Come da verbale del 15 febbraio
2024"

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso ex art.316 c.p.c., ritualmente notificato a Poste Italiane spa in data 13.09.2023, [REDACTED] adiva il Giudice di Pace di Lanciano al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *”In via principale condannarsi Poste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al sig. [REDACTED] [REDACTED] l’importo di cui al buono postale per cui è causa per il valore di € 1.350,00 (capitale ed interessi) oltre interessi legali per tutte le motivazioni indicate in premesse; - In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale si chiede previo accertamento della violazione delle regole di correttezza, buona fede, informativa, diligenza da parte della società convenuta per tutte le motivazioni indicate in premesse, condannarsi Poste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al sig. [REDACTED] [REDACTED] l’importo di cui al buono postale per cui è causa per il valore di € 1.000,00 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno pari al capitale investito”* il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, oltre al rimborso delle spese e compensi della fase di mediazione e ciò per i motivi di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati.

Si costituiva Poste Italiane che, nell’opporsi all’accoglimento di tutte le domande spiegate nei suoi confronti, concludeva per il

rigetto di esse, in quanto infondate sia in linea di fatto che di diritto e comunque sformite di idonea prova, il tutto con il favore delle spese, per le ragioni espresse nella propria comparsa di costituzione e risposta che abbiansi qui integralmente ritrascritte. La causa, trattandosi di questioni di natura documentale, sulle conclusioni di cui al verbale del 15 febbraio 2024, veniva trattenuta in decisione.

§§§

Con la domanda proposta il ricorrente chiede la corresponsione in suo favore dell'importo di euro 1.350,00 a titolo di sorte capitale e interessi per un Buono postale fruttifero n. 38756910265 dell'importo di € 1.000,00, serie AA1, sottoscritto in data 15 febbraio 2001, lamentando di averne chiesto la restituzione senza esito e che al tempo della sottoscrizione non gli fu consegnato il foglio informativo, non avendo perciò contezza della sua scadenza.

Lamenta altresì che la sua scadenza non è riportata neanche nel titolo, sprovvisto del bollino adesivo che era previsto per legge e che, non avendo fornito Poste Italiane il foglio informativo previsto come per legge dall'art. 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, la prescrizione è da farsi decorrere dal momento in cui viene fatta richiesta del cambio del buono.

In via subordinata il [REDACTED] reclama il risarcimento del danno per mancata consegna del foglio informativo, per l'importo di € 1.000,00 pari al capitale investito oltre interessi legali.

Poste Italiane eccepisce l'intervenuta prescrizione assumendo che il diritto alla riscossione del buono in oggetto si prescrive se il buono viene presentato all'incasso dopo la sua scadenza del termine prescrizione decennale.

Ebbene dalla documentazione in atti – oltre che incontestato - risulta che l'attore ha sottoscritto in data 15.02.2001 il buono postale fruttifero della serie AA1 dell'importo di € 1.000,00 e che tale buono non presenta alcuna indicazione circa la scadenza del titolo e/o la prescrizione. Il ricorrente ha provveduto a sporgere formale reclamo ma la convenuta ha eccepito la prescrizione.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata e ciò sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. del 19.12.2000, il quale sancisce che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza.

Pertanto il buono sottoscritto nel 2001, di durata di 6 anni, scadeva nel 2017 e la prescrizione è maturata il 15.02.2017, ovvero dieci anni dopo la sua scadenza naturale. Dunque alla data del reclamo (il 28.10.2022 v. doc. 4) la prescrizione era ormai decorsa.

Il ricorrente tuttavia, come visto, lamenta la mancata consegna del Foglio informativo come causa di responsabilità della convenuta

con conseguente rimborso a titolo risarcitorio della somma indicata nel buono postale.

Ebbene va premesso che il decreto ministeriale 19.12.2000 ha previsto l'emissione di buoni fruttiferi di due tipologie, quelli ordinari appartenenti alla serie A1, di durata ventennale, e quelli cd. a termine, appartenenti alla serie AA1 connotata appunto dall'apposizione della (generica) dicitura «a termine» sul corpo del buono.

Nel caso che ci occupa il buono fruttifero postale è pacificamente della serie AA1 sottoscritto il 15.02.2001.

L'art. 6 del decreto prevede che *“per il collocamento di buoni postali fruttiferi, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei clienti dei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali e che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”*;

l'art. 3 prevede che *“per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”*.

Nel caso che ci occupa è pacifico che tale foglio informativo non sia stato consegnato, come chiaramente riconosciuto da Poste Italiane, la quale adduce altresì che, seppur fosse stato consegnato, non sarebbe in grado di produrre la relativa documentazione non essendovi, per legge, analiticamente richiamata nella memoria conclusionale, obbligo di conservarla oltre un certo lasso di tempo.

Ebbene l'anzidetto decreto del 2000 all'art. 6 pone, in capo a Poste Italiane, l'obbligo di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi ed il foglio informativo è l'unico documento contenente l'indicazione della data di scadenza, dalla quale ovviamente far decorrere il termine prescrizione dei titoli; l'art. 6 stabilisce, poi, l'obbligo in capo a P.I. S.p.a., di esporre al pubblico le condizioni pratiche rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.

Pertanto, ne consegue che *“la consegna del foglio informativo è essenziale in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è edotto di tutte le caratteristiche del prodotto. In particolare tale documento è indispensabile per informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l'indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione. L'omessa informazione integra violazione, oltre che della norma specifica di cui al decreto*

ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt. 1175 c.c. e 1176 c.c.(...)” (v. Tribunale di Torino, 30 novembre 2023, n. 5956, Est. Comune (ordinanza).

Ebbene è onere della convenuta a dover provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi.

Nel caso in esame, come visto, tale onere non è stato assolto, né le altre forme di pubblicità operate da Poste Italiane e richiamate dalla resistente, attraverso le quali il sottoscrittore sarebbe comunque potuto addivenire alla conoscenza delle sopracitate informazioni, avrebbero comunque alcuna efficacia sanante dell'inadempimento della resistente poiché vi è una norma specifica che impone un'attività informativa al cliente che non può essere sostituita da modalità alternative.

Non va perciò condivisa la deduzione della resistente secondo cui il possessore del titolo avrebbe potuto informarsi “*aliunde*” se avesse usato l’ordinaria diligenza, in quanto sull’obbligo informativo il richiamato art. 6 è preciso nell’individuare oltre alle forme per così dire generalizzate di informazione (presso le sedi di Poste Italiane ovvero sulla Gazzetta Ufficiale ecc.) anche l’obbligo di consegnare al singolo investitore il Foglio informativo. Se tale obbligo fosse stato alternativo o sostituibile con altri mezzi pubblicitari, la norma in esame non avrebbe imposto espressamente l’obbligo di consegna al singolo sottoscrittore del buono, oltre alle altre modalità di informazione.

In realtà la norma richiede sia la pubblicizzazione nei locali che la consegna del foglio informativo in relazione allo specifico titolo di investimento. Infatti *“detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell’attività dell’intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza”* per cui non ha rilevanza la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, atteso che la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta in riferimento agli obblighi imposti alla parte onerata e non alla possibilità che la controparte possa in altro modo “recuperare” quelle informazioni che l’intermediario aveva obbligo di fornire (v. Giudice di Pace Oristano 09.04.2024, Corte App. Sassari , 14.04.2023, n. 121).

Pertanto la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni sulla Gazzetta Ufficiale, non può far ritenere assolto l’obbligo informativo gravante sulla resistente, considerato che la normativa citata sancisce che tali obblighi potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del Foglio Informativo.

Va perciò respinta anche l'eccezione della resistente sulla "presunzione di conoscenza degli atti normativi" atteso che tale presunzione "non ricomprende i decreti ministeriali istitutivi delle serie di emissione dei predetti titoli di diritto postale" (v. in tal senso Giudice di Pace di Biella, sentenza del 22.04.2021, n. 181 che accoglie la tesi della responsabilità contrattuale di Poste Italiane Spa da mancata consegna del Foglio Informativo Analitico).

In definitiva la resistente ha violato non solo gli obblighi generali di buona fede, correttezza e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti con l'investitore, ma anche degli obblighi specifici – integrativi- imposti dalla legge, così privando il ricorrente della possibilità di conoscere la data di prescrizione dei buoni postali ed attivarsi per riscattarli in tempo.

La circostanza, sostenuta dalla resistente, che i buoni fruttiferi postali siano titoli di legittimazione anziché titoli di credito non giustifica il mancato assolvimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima resistente.

Ne consegue che la convenuta è stata dunque inadempiente e deve risarcire il danno conseguente. Il nesso di causalità tra l'omissione dell'obbligo informativo e la mancata tempestiva richiesta di liquidazione del cliente appare indubbio, posto che la conoscenza della scadenza del buono (che sul titolo manca) e conseguente decorrenza della prescrizione normalmente deriva proprio

dall'informazione dell'intermediario, che in tale ipotesi risulta pacificamente omessa.

La convenuta pertanto deve essere condannata a risarcire il danno conseguente che si liquida in misura pari al capitale investito oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza : oltre al pronunciamento del tribunale di Torino sopra citato, anche Tribunale di Termini Imerese, con sentenza 1.5.2022, n. 367, ha ritenuto che il cliente non sia stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso e che, tale fatto, impedisce il decorso della prescrizione, in virtù dell'art. 2935 c.c., il quale dispone che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»>> condannando Poste Italiane S.p.a. a rimborsare le somme riportate nei buoni fruttiferi oltre interessi di legge.

Anche il Tribunale di Torre Annunziata è allineato con tale principio. Infatti con sentenza n. 945/2022 ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace che aveva condannato Poste Italiane a rimborsare buoni fruttiferi postali della serie AA1; in ultimo Tribunale di Pavia, con sentenza n. 144 del 18 gennaio 2024, ha accertato che l'omissione di consegna del Foglio Informativo risulta essere una contravvenzione ad un esplicito obbligo di legge che ha cagionato al ricorrente un danno corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del

capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti, non ritenendo sanata tale omissione dal fatto che le informazioni necessarie a far comprendere durata e prescrizione dei titoli fossero state oggetto di pubblicazione sul sito internet di Cassa Depositi e prestiti Spa nonché presso gli Uffici Postali.

La giurisprudenza pertanto ha ribadito la necessità di tutela del legittimo affidamento a favore del consumatore, condannando Poste Italiane al risarcimento del danno, con restituzione del capitale versato, in virtù della mancata consegna del Foglio Informativo.

Inoltre numerosi sono i pronunciamenti dei Giudici di Pace che fondano gli strumenti di tutela degli investitori sulla disciplina della sospensione ex art. 2941 n. 8, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 29.1.2010, n. 2030) che ha ritenuto applicabile la disposizione “quando sussista un obbligo di informare” in capo al debitore che ha omesso di comunicare al creditore una circostanza da considerarsi rilevante ai fini dell'esercizio del diritto del creditore.

Infine va rilevato che la Cassazione richiamata dalla resistente (n. 3963/2019) è ininfluente atteso che si riferisce a buoni emessi in diversa annualità, negli anni '80, per i quali la normativa non prevedeva alcun obbligo di consegna del F.I.A., diversamente dall'ipotesi *de qua*.

Pertanto la domanda, seppur in via subordinata, va accolta e Poste Italiane condannata a rimborsare a titolo risarcitorio al ricorrente [REDACTED] la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per il principio della soccombenza la resistente va condannata al rimborso delle spese ed onorari di lite, tra cui va ricompreso l'onorario per la fase di mediazione ([REDACTED] valore medio fase attivazione), da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

[REDACTED], nei confronti di POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda in via subordinata e per l'effetto CONDANNA Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., a rimborsare, a titolo risarcitorio, al ricorrente [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo effettivo, il tutto per i motivi di cui in premessa=.
- 2) CONDANNA altresì Poste Italiane S.p.A. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi del presente giudizio e della fase di mediazione

che liquida in complessivo [REDACTED] di cui [REDACTED] 0 per onorari ed [REDACTED] per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario =.

Così deciso in Lanciano, lì 15-4-2024

Il Giudice di Pace: Dott. MIRIAM AVAGNANO